

L'IRAP SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Considerate le numerose richieste inoltrateci dalle nostre società sportive, relativamente all'applicazione dell'IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive) sull'attività istituzionale - non commerciale - svolta dalle associazioni sportive, di seguito è illustrata la normativa di riferimento.

L'art.10 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , regola l'applicazione dell'IRAP da parte degli enti privati non commerciali, stabilendo quanto segue:

1) Le associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale non commerciale, debbono in sede di dichiarazione, calcolare l'IRAP sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative ecc...) e delle somme corrisposte per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art.81 lettera l del Testo Unico sulle Imposte dirette (Dpr 917/86).

Nulla è dovuto sui rimborsi documentati e sui compensi, indennità e premi, di cui all'art.37 L.342/2000 – relativi agli sportivi dilettanti – art.81 lettera m Dpr 917/86 - .

2) Le associazioni che svolgono oltre l'attività istituzionale anche quella commerciale , debbono calcolare l'IRAP come segue:

- a) per l'attività istituzionale debbono calcolare l'IRAP, con le stesse modalità indicate per precedente punto 1);
- b) per l'attività commerciale, oltre che sul reddito imponibile ai fini IRPEG, anche sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative ecc...) e delle somme corrisposte per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art.81 lettera l del Testo Unico sulle Imposte dirette (Dpr 917/86), nonché, se riferiti all'attività commerciale, sui compensi, indennità e premi, di cui all'art.37 L.342/2000 – relativi agli sportivi dilettanti – art.81 lettera m Dpr 917/86 -. Qualora tutti gli emolumenti sopra indicati, non siano specificatamente riferiti alle attività commerciale o non commerciale, l'imputazione dovrà avvenire proporzionalmente all'incidenza di ciascuna sul totale delle entrate dell'associazione.